




Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello

Comune di Reggello
Protocollo Generale

N. 0004923 del 20/02/2019

Class: 02-03



Al Sindaco : Cristiano Benucci
Al Presidente del Consiglio Comunale: Giulio Gori
Al Comandante del Corpo di Polizia Urbana

Mozione per l'applicazione della normativa dei parcheggi "ad personam" per disabili

Premesso che: Le persone disabili aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, possono richiedere un parcheggio riservato, detto "Ad Personam", in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro.

La concessione del parcheggio **ad personam** per disabili è un diritto di chi già possiede il contrassegno invalidi, ma il rilascio, come previsto dall'articolo 381 del codice della strada, non è automatico poiché occorrono alcune condizioni.

La domanda va presentata al Comune di residenza e la concessione del **parcheggio ad personam** è gratuita.

Per quanto riguarda i tempi di concessione, essi possono variare da comune a comune.

Considerato che: Sul territorio di Reggello non risulta applicata la legge che riserva posti auto segnalati da apposito contrassegno denominati **ad personam** e che tale legge va applicata se viene richiesto da persone portatori di disabilità.

Per quanto detto in premessa si chiede che la giunta e l'amministrazione si adegui alla normativa vigente Art.381(art.188 cod. str) come scritto sul supplemento ordinario alla **gazzetta ufficiale** del 28/12/1992 per il rilascio di tali posti auto ai cittadini portatori di disabilità che ne richiedono l'applicazione.

Il Consigliere Comunale
Roberto Grandis

Movimento 5 Stelle Reggello

Reggello 20/02/2019



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262 .
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 32 a euro 131 .

Art.188 . Regolamento di Attuazione

Art. 381 (Art. 188 Cod. str.)

(Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Reggello

cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanita'.